Codice A1701A
D.D. 19 settembre 2019, n. 883
PSR 2014-2020 - Misura 4, operazione 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli": disposizioni applicative (BANDO N. 1/2019) per la presentazione delle domande di sostegno e le successive fasi procedurali e per la realizzazione e la gestione degli interventi

(omissis)
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in applicazione del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 6-94 del 19.07.2019 che ha stabilito di aprire un nuovo bando ai sensi della misura 4, operazione 4.4.2:

1) di approvare le disposizioni attuative contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, comprendente: le prescrizioni tecniche e le disposizioni attuative del bando;

2) di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 20/12/2019;

3) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpea per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/.

Il Direttore regionale
Dr Valter Galante

L'estensore
Dr.ssa Paola Rasetto

Allegato

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.regione.piemonte.it/sviluppo rurale

DIREZIONE AGRICOLTURA

SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

MISURA 4

SOTTOMISURA 4.4

OPERAZIONE 4.4.2 - Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli

BANDO n° 1/ 2019

SCADENZA 29/11/2019

ALLEGATO

Sommario

Sommario 3

1 DEFINIZIONI 6

2 FINALITÀ 6

3 RISORSE 7

4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 8

5 BENEFICIARI 8

6 OGGETTO DEL CONTRIBUTO 9

6.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 9

6.2 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI 9

6.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 9

6.4 CRITERI DI SELEZIONE 9

6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI 11

6.6 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI 11

6.7 INTERVENTI NON AMMISSIBILI 13

6.8 SPESE AMMISSIBILI 13

6.9 SPESE NON AMMISSIBILI 14

6.10 ENTITA' DEL SOSTEGNO E LIMITI DELLE SPESE AMMISSIBILI 14

7 IMPEGNI 15

7.1 IMPEGNI ESSENZIALI 15

7.2 IMPEGNI ACCESSORI 16

8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 16

8.1 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 16

8.1.1 PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 16

8.1.2 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 17
8.1.3 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 17
8.2 TIPI DI DOMANDE 17
9 DOMANDA DI SOSTEGNO 17
9.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 17
9.1.1 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 19
9.1.2 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO 19
9.1.3 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 20
10 AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA) 20
11 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 21
11.1 AVVIO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 21
11.2 CONTROLLI ISTRUTTORI 21
11.3 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA 21
11.4 CAMBIO DI BENEFICIARIO 22
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO 22
12.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO 22
12.2 DOMANDA DI PROROGA 23
13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO 23
13.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE PER GLI INVESTIMENTI 24
13.2 SANZIONI E RIDUZIONI 25
13.3 CONTROLLI EX POST 25
14 DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 26
15 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA 26
15.1 RITIRO DELLA DOMANDA 26
15.2 RIESAMI/RICORSI 27
15.3 DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI 27

15.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 27

16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 28

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **condizionalità**: insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno degli elementi basilari della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme e i relativi obblighi sono specificati dal reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., Titolo VI, Capo 1 e dai provvedimenti attuativi nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno**: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.;
- **domanda di pagamento:** una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;
- **altra dichiarazione**: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **Natura 2000** è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all’art. 2 del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i. e all’art. 2 del regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.

2 FINALITÀ

Mediante la sottomisura 4.4 è possibile finanziare gli investimenti materiali non remunerativi (ossia che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola o forestale) connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali.

L'operazione 4.4.2 *Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli* sostiene investimenti non produttivi (acquisto di reti antilupo per il ricovero notturno degli animali e acquisto di cani da

guardiania) atti a contenere la predazione degli animali allevati da parte di canidi. Essa trova la sua giustificazione nel fatto che gli attacchi predatori nel corso degli ultimi anni sono in costante aumento, a causa della rinaturalizzazione di ampie parti del territorio rurale piemontese, specialmente di montagna e di collina.

L'operazione 4.4.2 prevede il sostegno a investimenti che, utilizzando gli strumenti più antichi di prevenzione degli attacchi di predazione, aiutino gli agricoltori a convivere con la fauna selvatica, anche in aree non oggetto di specifici vincoli. L'utilizzo del cane da guardiania recupera un'antica tradizione e rinsalda il rapporto tra l'uomo e le specie animali, in un contesto di tutela del benessere di tutti i soggetti coinvolti. L'operazione è orientata, inoltre, a svolgere una contestuale azione di tutela ambientale, attraverso il finanziamento di interventi che fungono da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 4C.

Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo l'installazione di sistemi di protezione a carattere innovativo (finanziando recinzioni antilupo plurifilo elettrificate a bassa intensità e cani da guardiania) per quanto nel solco della secolare tradizione di difesa degli allevamenti;

- ambiente e cambiamento climatico, contribuendo a garantire l'integrità dei sistemi agropastorali che esercitano importanti e insostituibili funzioni di carattere ambientale (principalmente sotto il profilo della biodiversità) e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

I beneficiari devono garantire il mantenimento e la gestione dei cani oggetto dell'aiuto nel rispetto delle normative sanitarie e di benessere animale (Legge 4 novembre 2010, n. 201, Legge 281 del 1991, Legge Regionale 34 del 1993) e la posa in opera, la gestione e manutenzione in efficienza delle recinzioni elettrificate per il ricovero notturno del bestiame, per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

3 RISORSE

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente bando dalla DGR n. 6-94 del 19.07.2019 sono pari a 20.000 euro di spesa pubblica, di cui: euro 8.625 a carico del FEASR (43,12%), euro 7.963 a carico dello Stato (39,816%) e euro 3.412 a carico della Regione Piemonte (17,064%).
Eventuali ulteriori risorse potranno essere utilizzate, in aggiunta a eventuali economie derivanti dalle fasi istruttorie, per finanziare secondo l'ordine in graduatoria domande di sostegno ammissibili ma in precedenza non finanziabili per carenza di fondi. Per le ulteriori domande da finanziare dovranno risultare verificate le condizioni di correlazione con la domanda dell'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani" precisate al par.5.

4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate a partire dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e obbligatoriamente, pena la non ricevibilità, entro le ore 23:59 del **20/12/2019**.

La presentazione può avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico

L'assistenza nell'utilizzo dell'applicativo è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi (tel. 011-0824455). Negli stessi orari è utilizzabile per l'assistenza anche l'indirizzo di posta elettronica: servizi.agricoltura@csi.it

5 BENEFICIARI

Il presente bando è riservato ad allevatori singoli o associati che, in alternativa:

- hanno presentato domanda di pagamento nel 2019 per l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani", cui avevano aderito per la prima volta nel 2016, 2017 o 2018 e intendono effettuare investimenti ulteriori rispetto a quanto già in dotazione. Per questi allevatori è obbligatorio il rispetto degli impegni dell'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".
- hanno presentato nel 2019 domanda di sostegno per l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani" e la stessa è risultata ammissibile a finanziamento.

I suddetti requisiti, necessari per l'ammissione al sostegno del presente bando, devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda o entro la stagione di pascolo, se nel periodo di apertura del presente bando viene presentata anche la domanda di sostegno per l'operazione 10.1.6, e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

6 OGGETTO DEL CONTRIBUTO

6.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono ammissibili su tutto il territorio regionale, con punteggi di priorità differenziati in funzione della zona interessata (cfr. par. *6.4 - Criteri di selezione*).

6.2 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ogni richiedente può presentare una sola domanda riferita al presente bando.

6.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per poter ricevere il sostegno dell'operazione, gli investimenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere localizzati nel territorio regionale;
- non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione (trasmissione) della domanda di sostegno;
- non aver ottenuto o richiesto altre agevolazioni pubbliche per la loro realizzazione;

Le condizioni di ammissibilità sono verificate in fase istruttoria, ad eccezione della localizzazione in Piemonte e della presenza degli allegati richiesti, che vengono già verificati ai fini della predisposizione della graduatoria.

Per la presentazione della domanda di sostegno è obbligatorio che l'azienda agricola si sia già precedentemente iscritta alla Anagrafe Agricola del Piemonte e abbia costituito il fascicolo aziendale come da D.lgs 173 / 1998 e DPR 503/1999.

6.4 CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno risultate ricevibili e ammissibili sono ordinate in graduatoria in base ai punteggi loro attribuiti secondo i criteri di selezione sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR nella riunione del 26 – 27 novembre 2015, riportati nella tabella seguente.

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali			
4.4.2 Difesa del bestiame dalla predazione dei canidi nei pascoli			
Principio di selezione	**Criteri di selezione**	**Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)**	**Punteggio attribuibile al criterio**

Localizzazione degli interventi in zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico protette ai sensi della Legge regionale 29.6.2009, n. 19	Terreni ricadenti in aree protette o in aree “Natura 2000”	il punteggio viene assegnato se almeno il 25% della SAU sulla quale viene effettuato il pascolamento ricade nella zona interessata	5 punti
Localizzazione degli interventi nelle tipologie areali D e C2	Areale D (aree rurali con problemi di sviluppo)	il punteggio viene assegnato se almeno il 25% della SAU sulla quale viene effettuato il pascolamento ricade nella zona interessata	5 punti
	Areale C2 (in aree rurali intermedie Comuni parzialmente montani)		4 punti
	Pascoli localizzati in Comuni con pregresse predazioni da canidi	in concordanza con l'operazione 10.1.6	5 punti
	Specie allevata	in concordanza con l'operazione 10.1.6	4 punti per gli allevamenti ovicaprini
		in concordanza con l'operazione 10.1.6	2 punti per gli allevamenti bovini ed equini
Punteggio minimo: 4 punti			

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano).

Ai fini della priorità riservata, a parità di punteggio, agli imprenditori più giovani, per *titolare della domanda* è da intendersi il legale rappresentante dell’azienda.

Per tutti i criteri enunciati i punteggi saranno attribuiti soltanto in caso di riscontro informatico nei dati contenuti nell’applicativo Anagrafe Agricola Unica e dai dati riguardanti i Comuni oggetto di predazioni, in possesso della Pubblica Amministrazione, o altri dati in possesso della Regione Piemonte.

6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono finanziati uno o più investimenti non produttivi fra quelli di seguito indicati:

- recinzioni plurifilo elettrificate (reti antilupo) a bassa intensità, per il ricovero notturno degli animali dimensionate in relazione al numero dei capi;
- acquisto di cani da guardiania appartenenti alle seguenti razze da difesa del bestiame: Pastore maremmano abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di intervento previste e le rispettive unità di misura, secondo la classificazione adottata nel sistema informativo regionale.

Tipologie di intervento		**Unità di misura**
1. Acquisto cani da guardiania di razza (pedigree)	1.1. Pastore maremmano abruzzese	Numero
	1.2. Cane da montagna dei Pirenei	
2. Acquisto sistema recinzione elettrificato	2.1 Altezza rete da 120 cm a 139 cm (fuori terra)	Metro lineare
	2.2 Altezza rete >= 140 cm (fuori terra)	Metro lineare

6.6 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI

ACQUISTO CANI DA GUARDIANIA

1. In caso di presentazione di domanda di sostegno all'operazione 10.1.6 (prima adesione nell'anno 2019) è ammissibile l'acquisto di cani da guardiania appartenenti alle seguenti razze da difesa del bestiame: Pastore maremmano abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

   Ai fini del sostegno devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- rapporto di 1 cane ogni 100 capi di bestiame in proprietà che verranno portati in alpeggio *(o in pascolo limitrofo al centro aziendale per chi ha domanda 10.1.8)*, con un minimo di 2 cani per allevamento *(il beneficiario dovrà dichiarare il numero di capi in proprietà alpeggiati o condotti al pascolo*);

- il numero di cani finanziabili è al netto dei cani da guardiania (è da intendersi come cane da guardiania, un soggetto identificato in anagrafe canina regionale/nazionale come appartenente ad una delle due razze ammesse nel presente bando compresi i cani riconosciuti idonei dall'apposita Commissione di valutazione) già di proprietà del beneficiario o suo familiare convivente;

- il numero massimo di cani acquistabili con la presente operazione è 4;

- i soggetti dovranno essere identificati secondo la normativa vigente ed essere in possesso del pedigree (certificato di iscrizione al Libro Genealogico).

2. In caso di prima adesione negli anni 2016, 2017 e 2018 all'operazione 10.1.6, è ammissibile l'acquisto di cani da guardiania appartenenti alle seguenti razze da difesa del bestiame: Pastore maremmano abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

È ammessa **esclusivamente la sostituzione** di cani già dichiarati e ammissibili nella domanda di sostegno o di pagamento (sarà da considerare valida l'ultima in ordine di tempo) dell'operazione 10.1.6. Il numero massimo di cani finanziabili è pari al 50% dei cani dichiarati nella domanda di sostegno dell'operazione 10.1.6 (arrotondato per eccesso), con un massimo di 3 soggetti.

La sostituzione dei cani è ammessa nei seguenti casi:

- Soggetti deceduti.

Il soggetto deceduto dovrà essere inviato all'IZS competente per territorio per esame necroscopico con referto "causa mortis". Tale referto dovrà essere allegato alla domanda tramite piattaforma SIAP.

- Soggetti con problemi di salute o di età che impediscono il loro utilizzo per la guardiania.

Lo stato di salute dovrà essere certificato dal medico veterinario libero professionista che ha in cura il soggetto. Il cane dovrà comunque restare in azienda e in caso di decesso nei 5 anni oggetto di impegno, dovrà essere inviato all'IZS competente per territorio per esame

necroscopico con referto “causa mortis”. Le due certificazioni dovranno essere allegate alla domanda tramite piattaforma SIAP.

ACQUISTO RETI ELETTRIFICATE PER IL RICOVERO NOTTURNO DEL BESTIAME

1. sistema di recinzione plurifilo (rete) elettrificato a bassa intensità, per il ricovero notturno degli animali dimensionato in relazione al numero dei capi, che abbia i seguenti requisiti:

- reti elettrificabili di altezza minima di 120 cm fuori terra, comprensive di paleria sintetica da collegare ad un elettrificatore alimentato a batteria con pannello fotovoltaico;
- l’elettrificatore e l’impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell’impianto e dovranno garantire impulsi di almeno 3,5 KV con un’energia di 300 mJ nel punto più lontano; tutto il materiale elettrico dovrà possedere la certificazione di conformità europea;
- la batteria dovrà essere dimensionata in modo da garantire l’accensione dell’elettrificatore per l’intero periodo di ricovero notturno della mandria/gregge;
- essere dotate di cartelli monitori a norma di legge.

6.7 SPESE AMMISSIBILI

Possono essere ammesse al sostegno della misura soltanto spese sostenute dopo la trasmissione telematica della domanda di sostegno. Sono a rischio del richiedente acquisti effettuati nel periodo intercorrente fra la trasmissione della domanda di sostegno e l’eventuale definizione della sua ammissibilità a finanziamento.

Sono finanziabili le spese relative agli interventi ammissibili indicati nel paragrafo 6.5.
Saranno ammesse al sostegno le seguenti spese:

- spese per l’acquisto del sistema di recinzione elettrificato plurifilo antilupo (altezza minima 120 cm fuori terra). I metri lineari di rete antilupo massimi finanziabili per beneficiario saranno il doppio di quelli risultanti tenendo conto del numero di animali condotti al pascolo (verificati tramite modello 7 di monticazione (o dichiarazione di pascolo intracomunale) allegato nella relativa operazione 10.1.6 dell’annualità in corso), arrotondati per eccesso al multiplo di 50 metri, dal seguente calcolo:

$$L = 2 * [2 * \pi * \sqrt{(\frac{A}{\pi})}]$$

ovvero il doppio della circonferenza (L) che racchiude una superficie minima (A) pari a 3 m^2 per ogni capo bovino/equino e 1 m^2 per ogni capo ovicaprino.

Nel caso fossero custodite più specie nello stesso ricovero notturno, le superfici relative ad ognuna di esse dovranno essere sommate al fine di calcolare il valore della superficie totale (A).

Nel caso di gestione notturna degli animali in gruppi, anche di specie diverse, dovranno essere calcolate tante circonferenze quanti sono i gruppi di animali.

- Spese per l'acquisto di cani da guardiania delle razze: Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Montagna dei Pirenei con pedigree (iscritti al rispettivo Libro genealogico).
- Per ogni cane acquistato con la presente operazione sarà riconosciuto un **contributo massimo di 800 €**.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

- per una spesa massima di 250 euro, le spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sul finanziamento degli interventi, mediante la realizzazione e la posa di targhe o cartelli informativi conformi all'art. 13 e all'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014 e s.m.i. (cfr. Parte 1, sez. 2, e Parte 2 sez. 1). La Guida alla realizzazione delle targhe e dei cartelli informativi sul sostegno del FEASR è reperibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

Le spese oggetto di sostegno (incluse le spese del comma precedente) devono essere dimostrate da fatture quietanzate allegate alla domanda di pagamento del saldo.

Ai fini della valutazione di congruità delle spese per cui è richiesto il sostegno, le stesse devono derivare dal confronto tra almeno tre preventivi escluso l'acquisto dei cani per cui sarà riconosciuto un contributo massimo a cane di € 800.

6.8 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili a finanziamento:

- cani di razze diverse da quelle previste nel presente bando o cani appartenenti alle stesse razze ma privi di pedigree (non iscritti al libro genealogico);
- le spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno;
- le spese rendicontate senza presentazione di fattura;
- l'IVA.

6.9 ENTITA' DEL SOSTEGNO E LIMITI DELLE SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno è un contributo in conto capitale pari al 100 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.

Come stabilito nel PSR, la *spesa massima* ammissibile (per domanda) è pari a 30.000 euro; la *spesa minima* ammissibile è pari a 1.000 euro (comprensivi dei costi relativi agli obblighi di informazione e sensibilizzazione del pubblico).

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale per compensare le spese sostenute per gli investimenti effettuati.

7 IMPEGNI

Gli impegni dell'operazione sono assunti dal richiedente all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno. Al punto 6.6 sono dettagliate le prescrizioni tecniche per l'acquisto degli elementi (sistemi elettrificati e cani da guardiania) oggetto del sostegno.
Gli impegni si distinguono in *essenziali e accessori* (cfr. paragrafi 7.1 e 7.2).

7.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Si considerano *essenziali* gli impegni la cui violazione impedisce di conseguire gli obiettivi dell'intervento. Gli impegni essenziali si sottoscrivono con la firma della domanda di sostegno.
Il mancato rispetto di un impegno essenziale comporta l'*esclusione* dal pagamento o la *decadenza* dal sostegno con restituzione degli eventuali importi già percepiti, maggiorati degli interessi.
L'esclusione o la decadenza dal sostegno si applicano ai singoli investimenti interessati dall'inadempienza ed eventualmente anche alla domanda nel suo complesso, secondo quanto stabilito con determinazione dirigenziale in conformità al decreto ministeriale attuativo del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i., art. 35 e alla DGR n. 66-8975 del 16 maggio 2019.

Sono impegni essenziali, in particolare:

- non avviare la realizzazione degli investimenti né sostenere le relative spese prima della presentazione (trasmissione) della domanda di sostegno;
- presentare i tre preventivi di spesa e la relativa documentazione con la domanda di sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando;
- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 60% dell'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno;

- non presentare i tre preventivi con la relativa documentazione e la domanda di pagamento con un ritardo superiore al livello che determina la loro non finanziabilità secondo le tempistiche previste al par. 12;
- consentire ai soggetti incaricati il regolare svolgimento dei sopralluoghi in fase istruttoria, di controllo *in loco* durante o *ex post*;
- mantenere e gestire i cani oggetto dell'aiuto (nonchè i cani già dichiarati nelle domande per l'operazione 10.1.6) secondo le normative sanitarie e del benessere animale (in particolare per il benessere: Legge 20 luglio 2004 n 189, Legge 4 novembre 2010, n. 201, Legge 14 agosto 1991, n. 281 e L.R. 34 del 1993);
- posare, gestire e mantenere in efficienza le recinzioni elettrificate (e i relativi elettrificatori) per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso senza incorrere in violazioni tali da determinare la revoca del pagamento (cfr. par. 13.2 – Sanzioni e riduzioni).

7.2 IMPEGNI ACCESSORI

Si considerano ***accessori*** gli impegni la cui violazione non impedisce di raggiungere, sia pure parzialmente, gli obiettivi dell'operazione.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la *riduzione* del sostegno o l'eventuale *restituzione* della somma corrispondente, qualora già percepita, maggiorata degli interessi. L'entità della riduzione è definita con determinazione dirigenziale in funzione della rilevanza della violazione, in conformità al Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35 e alla DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019 (cfr. par. *13.2 – Sanzioni e riduzioni*).

L'impegno accessorio che si sottoscrive con la firma della domanda di sostegno riguarda la necessità di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel sostegno degli interventi realizzati.

Sono impegni accessori, in particolare:

- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 70% dell'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno;
- evidenziare in modo insufficiente o non segnalare affatto mediante apposita cartellonistica il sostegno all'intervento fornito dalle Istituzioni coinvolte;
- violazioni di entità minima nel corso del periodo dei 5 anni in cui è prevista la manutenzione e gestione degli interventi realizzati.

Il mancato rispetto di un impegno accessorio comporta la decadenza parziale dal sostegno.

8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

8.1 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

8.1.1 PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, il Responsabile del procedimento - come individuato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908 – è il Responsabile *pro tempore* del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

8.1.2 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, il Responsabile del procedimento è, come individuato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908, il Responsabile *pro tempore* della Struttura territoriale competente.

8.1.3 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

- per la domanda di sostegno, il Dirigente responsabile del sistema informativo agricolo regionale piemontese (SIAP);

- per la domanda di pagamento, il Direttore *pro tempore* dell'ARPEA.

8.2 TIPI DI DOMANDE

Per beneficiare del sostegno dell'operazione, i richiedenti devono presentare almeno due domande:

- domanda di sostegno
- domanda di pagamento del saldo

Inoltre possono essere presentate:

- domanda di rinuncia per il ritiro della domanda di sostegno/pagamento
- domanda di variante
- domanda di correzione e adeguamento di errori palesi.

9 DOMANDA DI SOSTEGNO

9.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso.

Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio "PSR 2014-2020" il richiedente può utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o deve dotarsi di username e password, mediante registrazione sul portale www.sistemapiemonte.it. Per tutti i servizi dell'Agricoltura è sufficiente la "registrazione light".

Le credenziali di accesso non scadono. In caso di problemi occorre contattare il servizio di assistenza come indicato al punto 4 *Termine per la presentazione delle domande di sostegno*.

Attraverso la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali di accesso l'utente viene identificato e in tal modo firma la domanda digitale: pertanto l'invio della domanda deve essere effettuato da un richiedente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.). Le domande presentate attraverso i CAA, se non vengono firmate con firma grafometrica, devono essere stampate, sottoscritte e conservate nel fascicolo aziendale.

Per poter presentare la domanda di sostegno occorre **essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte** e **aver costituito il fascicolo aziendale**, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di ARPEA.

Gli altri richiedenti possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la carta nazionale dei servizi (CNS) o con username e password, acquisite mediante "*registrazione light"* al portale www.sistemapiemonte.it (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");

- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", sezione modulistica http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm; **i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità**, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it

Nella sezione anagrafica dell'azienda o della Società/Ente di cui alle categorie di beneficiari, è obbligatorio inserire un recapito di posta elettronica certificata (PEC) che rappresenta l'unico canale ufficiale di comunicazione con la Pubblica Amministrazione. La casella PEC deve essere attiva e funzionante.

In fase di compilazione della domanda la procedura informatica presenta un menu dal quale è possibile selezionare uno o più interventi; in corrispondenza delle selezioni effettuate vengono abbinate le dichiarazioni e gli impegni corrispondenti da sottoscrivere.

9.1.1 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente comprende le dichiarazioni e gli impegni. I dati e le dichiarazioni contenuti nella domanda e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

9.1.2 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e coerente con l'ultima validazione del fascicolo aziendale.

La domanda di sostegno deve essere corredata dei seguenti ***allegati***:

- tre preventivi per ogni tipologia di intervento interessata e prevista al p.to 6.5 e per le altre spese di informazione e sensibilizzazione, L'invio dei preventivi è escluso in caso di acquisto di cani per cui è previsto un contributo massimo di 800€ a soggetto;
- in caso di sostituzione del cane già dichiarato nella domanda di sostegno o pagamento dell'operazione 10.1.6:
  - Soggetti deceduti:
    referto "causa mortis" dell'IZS competente per territorio che ha eseguito l'esame necroscopico.
  - Soggetti con problemi di salute o di età che impediscono il loro utilizzo per la guardiania:

certificato del medico veterinario libero professionista che ha in cura il soggetto attestante lo stato di salute (non idoneità all'utilizzo per la guardiania). Esame necroscopico con referto "causa mortis" nei 5 anni oggetto di impegno in caso di decesso del cane che è stato sostituito.

I tre preventivi di spesa devono essere:

- di fornitori diversi;
- confrontabili tra loro in base alla descrizione della fornitura;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo bensì quelli di mercato).

La spesa ammissibile sarà quella minore tra i tre preventivi allegati alla domanda di sostegno.

Gli allegati sono trasmessi **esclusivamente** in formato digitale .pdf, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020-Procedimenti", effettuando i seguenti passaggi:

a) dalla domanda di sostegno (in cui si può rientrare inserendo il n. se già attribuito)
selezionare il tasto (+) a fianco dell'oggetto "Domanda di sostegno Misure ad investimento-Domanda di sostegno" per creare una nuova istanza selezionando:
la voce "Quadro economico degli interventi";

b) allegare i documenti. Possono essere allegati file di formati diversi dal pdf (Excel, Word, Access, ecc) unicamente finalizzati alla gestione semplificata dell'istruttoria; a tale proposito si informa che faranno fede esclusivamente i file degli atti in formato pdf e che di eventuali difformità tra pdf e altri formati sarà ritenuto responsabile il richiedente;

c) chiudere l'oggetto;

d) firmare e trasmettere.

9.1.3 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Ai fini della ricevibilità delle domande di sostegno, sono oggetto di verifica:

- il rispetto della scadenza per la presentazione della domanda, assicurato in modo automatico dalla procedura informatica;
- la sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste;
- la presenza della documentazione richiesta, in funzione della tipologia degli interventi previsti.

Ai titolari delle domande non ricevibili verrà comunicato l'esito via PEC e/o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

10 AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica della completezza della documentazione allegata mediante Sistema Piemonte. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, è stilata una *graduatoria* secondo i criteri di selezione esposti nel paragrafo 6.4 ordinando le domande per punteggio decrescente e attribuendo loro potenzialmente le risorse di spesa pubblica totale messe a disposizione dal presente bando fino all'ultima domanda avente copertura totale. I punteggi relativi ai criteri di priorità sono attribuiti in modo automatizzato.
La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvati con provvedimento del Responsabile *pro tempore* del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli esiti sono comunicati agli interessati mediante PEC e/o pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

11 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

11.1 AVVIO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito della graduatoria costituisce:

- avvio del procedimento di istruttoria della domanda di sostegno (in totale 120 giorni).

11.2 CONTROLLI ISTRUTTORI

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, gli Uffici istruttori iniziano a svolgere i controlli istruttori riguardanti le domande di aiuto.

Al termine dell'istruttoria, non saranno finanziabili spese eccedenti la spesa complessivamente prevista dalla domanda di sostegno e che la spesa complessiva ammessa a finanziamento non dovrà scendere sotto il 70% di tale importo, pena l'applicazione di riduzioni fino all'esclusione dal pagamento per importi inferiori al 60%.

I controlli riguardano, in particolare:

- la completezza e la validità formale della documentazione presentata;
- il controllo tecnico-economico dei preventivi, delle schede descrittive del sistema di recinzione elettrificato, dei pedigree dei cani *se già* acquistati, e la rispondenza di questi con quanto previsto nella domanda di sostegno e al punto 6.6;
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità degli interventi;

- il rispetto delle condizioni definite con le presenti disposizioni;
- qualora necessario, una visita sul luogo oggetto della spesa**;**
- procedure atte ad evitare duplicazioni di finanziamento, anche rispetto a misure di altri periodi di programmazione.

Ove necessario, gli Uffici istruttori possono richiedere eventuale documentazione aggiuntiva e dettare prescrizioni tecniche , senza aumento della spesa indicata in domanda.

11.3 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Alla fine dell'istruttoria, come previsto dal Manuale delle procedure controlli e sanzioni dell'ARPEA, il funzionario incaricato definisce l'importo ammissibile e redige il verbale di istruttoria in base al quale la domanda viene ammessa (in tutto o in parte) o respinta.

I provvedimenti con gli esiti di istruttoria sono comunicati agli interessati via PEC.

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dal suo avvio, salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge.

11.4 CAMBIO DI BENEFICIARIO

Nel caso di cambio di beneficiario conseguente a modifiche societarie, comprese funzioni, incorporazioni, vendite, successioni, ecc. il nuovo soggetto deve:

a) rientrare tra i possibili beneficiari dell'operazione;
b) farsi carico di tutti gli impegni assunti dal precedente soggetto beneficiario.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare tale cambiamento al Settore competente e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola unica.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

12.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

A seguito della conclusione degli investimenti, la domanda di pagamento del saldo e i relativi allegati dovranno essere trasmessi entro il **30/09/2020** esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno (cfr par. *9.1)*.

Per intervento concluso si intende l'intervento realizzato e con tutti i relativi pagamenti effettuati.

In casi debitamente motivati, gli Uffici istruttori possono concedere proroghe a seguito di richiesta motivata del titolare della domanda di sostegno (cfr. par. *12.2 – Domanda di proroga*).

Qualora la domanda venga presentata con un ritardo non superiore ai 25 giorni di calendario rispetto alla data richiesta, per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% dell'importo che sarebbe stato concesso se la domanda fosse pervenuta entro il termine stabilito. Oltre i 25 giorni di calendario di ritardo la domanda di pagamento è irricevibile.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

1. **copia delle fatture**; tutti i documenti citati devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. ___ Op.____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture:

    - emesse prima dell'ammissione a sostegno;
    - emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti *on line* da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.); in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

2. **documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti** effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
3. **pedigree** dei cani acquistati (in copia) se non già allegato alla domanda di sostegno**.**

12.2 DOMANDA DI PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può richiedere al massimo una proroga.

La proroga è concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La domanda di proroga é presentata esclusivamente con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno.

L'Ufficio istruttore competente concede/non concede la proroga comunicando la propria decisione al beneficiario.

13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento procedono ai controlli amministrativi così come definiti nell'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014; detti controlli, tra l'altro, consistono:

a) nella verifica della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;

c) nella verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;

d) nella verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;

e) in una visita sul luogo dell'investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe come previsto nello stesso articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati è definito l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

La domanda può essere inoltre sottoposta a "controllo in loco" come definito negli articoli 49 e 51 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sulla base dell'esito del controllo in loco il controllore può ridefinire l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

13.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE PER GLI INVESTIMENTI

Affinché le spese sostenute per la realizzazione degli interventi possano essere riconosciute, sono ammissibili le seguenti modalità di pagamento:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria* (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) *Carta di credito e/o bancomat*. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) *Bollettino postale* effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

f) *MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)*. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

I documenti commerciali e contabili, presentati ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, devono essere intestati allo stesso beneficiario.

13.2 SANZIONI E RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto (derivante dalle spese rendicontate dal beneficiario) sia superiore di oltre il 10% rispetto all'importo del sostegno erogabile (come risultante a seguito dell'accertamento della spesa sostenuta) si applica una sanzione. Essa corrisponde alla differenza tra l'importo del sostegno richiesto e l'importo del sostegno erogabile, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

In applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, del decreto ministeriale che disciplina, tra l'altro, le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale e della DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019 (provvedimento quadro per le penalità del PSR in tema di misure non connesse alla superficie e agli animali) e con successivi provvedimenti della Regione Piemonte, specifici per la presente Misura/operazione, saranno definite le modalità di applicazione delle *riduzioni di pagamento* in relazione ai 3 indici di verifica della violazione degli impegni: *gravità, entità e durata.*

La riduzione potrà costituire il 3% o il 5% o il 10% dell'importo totale ammesso, da erogare o erogato.

In caso di ripetizione di violazioni di gravità, entità e durata al livello massimo (definita "inadempienza grave"), il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente decadenza dalla concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Alla conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo, non sono finanziabili spese eccedenti l'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno.
Gli importi ammessi a finanziamento devono risultare almeno pari al 70% di quelli richiesti con la domanda di sostegno. Per percentuali $\geq$60% e < 70% si applicano riduzioni di pagamento crescenti; al di sotto del 60% si applica l'esclusione dal pagamento.

13.3 CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex-post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti se entro 5 anni dal pagamento del saldo, si verifica una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, viene richiesta la restituzione del sostegno a suo tempo percepito dal beneficiario.

Le inadempienze in questione e quelle di minor rilevanza - tali da determinare riduzioni commisurate alla loro entità, gravità e durata - verranno definite con un provvedimento dirigenziale di approvazione del sistema di penalità applicabile alla presente operazione.

14 DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata conclusione degli interventi e presentazione della domanda di pagamento entro il termine fissato, tenendo conto dell'eventuale proroga concessa dall'Ufficio istruttore e della soglia al di sopra della quale il ritardo determina l'inammissibilità dell'istanza;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;

- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di cui al punto 6.6;
- mancato rispetto di impegni essenziali;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post; anche ad esempio a seguito di accertata ripetizione di violazioni di gravità, entità e durata al livello massimo.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori l'importo del sostegno è soggetto a riduzione (vedi punto *13.2 Sanzioni e riduzioni*).

15 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

15.1 RITIRO DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno e/o di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento con le stesse modalità indicate per la domanda di sostegno, tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010" di Sistema Piemonte.

L'Ufficio istruttore competente, preso atto della comunicazione di rinuncia, provvede ad archiviare la relativa domanda di sostegno e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

15.2 RICORSI

Avverso i provvedimenti il beneficiario può presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

15.3 DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI

Le domande di sostegno e le domande di pagamento possono essere corrette e adeguate in caso di errori palesi, presentando domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, come descritto al punto 9 *Domanda di sostegno*.

La domanda da presentare ai fini della correzione e adeguamento degli errori palesi sostituisce integralmente la domanda precedente e, pertanto, va compilata in tutte le sue parti, compresi gli allegati.

L'errore palese è considerato tale quando chi l'ha compiuto ha agito in buona fede e sia evidente che trattasi di mero errore materiale.

L'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare potrà riconoscere come valido l'errore palese.

La domanda di correzione e adeguamento di errore palese riferita alla domanda di sostegno è inefficace ai fini della modifica della graduatoria di merito già approvata. Per quanto attiene alla correzione di errori palesi nella domanda di pagamento si fa riferimento e si rimanda alle "Linee guida per l'individuazione di errori palesi" pubblicate sul sito di ARPEA.

15.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

a. il decesso del beneficiario;

b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c. una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;

d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e. un'epizoozia o una fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda di sostegno;

g. circostanze eccezionali.

Il caso di cui alla lettera g. deve essere inteso nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dal beneficiario, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata e applicata in modo restrittivo".

Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate.

In tutti i casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, comunica per iscritto a mezzo PEC all'Ufficio istruttore la causa di forza

maggiore o la circostanza eccezionale, unitamente alla relativa documentazione probante in modo incontestabile tali evenienze.

16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme e Regolamenti dell'Unione Europea:

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata);
- singoli provvedimenti di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 e dei Piani delle Aree protette (nazionali e regionali) (http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html);
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (…);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;

- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i., del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica, tra l'altro, i regolamenti (UE)1305, 1306 e 1307 del 2013.

Norme statali

- Legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

- DM n. 2490 del 25/01/2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale” (17A02343);
- DM n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che abroga il D.M. del 18 gennaio 2018 n.1867.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9743

Norme e atti regionali

- L.R. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"; http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/indiceCronoLeggi.do
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.” e s.m.i.; http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/16/siste/00000150.htm
- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte disponibile sul sito regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi.htm
- Deliberazione della Giunta regionale n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaft n. 497 del 17 gennaio 2019”.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/24/attach/dgr_08975_990_16052019.pdf

- D.G.R. n. 6-94 del 19.07.2019: Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. PSR 2014-2020 del Piemonte. Disposizioni sulla dotazione finanziaria a modifica della DGR n. 25-6655 del 23.03.2018, relativa all'Operazione 4.4.2 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli” e della DGR n. 60-6252 del 22.12.2017 relativa all'Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/30/attach/dgr_00094_990_19072019.pdf

CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per l'agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al *Numero verde* **800.333.444** (gratuito da telefono fisso e mobile).

E' possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.